

Giustizia digitale e procedure concorsuali

SOMMARIO: 1. Notazioni introduttive. - 2. Le regole generali. - 3. Le regole particolari: in materia di fallimento. - 4. Segue: in materia di concordato preventivo. - 5. Segue: in materia di liquidazione coatta. - 6. Segue: in materia di amministrazione straordinaria. - 7. La disciplina transitoria. - 8. Considerazioni conclusive

1. Notazioni introduttive.

Le regole del *processo telematico* penetrano – come era inevitabile – anche nella disciplina delle procedure concorsuali, almeno di quelle governate dalla l. fall. e dal d.lgs. n. 270/1999 (sul punto si tornerà *infra*, § 8). Infatti, con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, larga parte del quale è dedicata ad interventi volti a favorire la c.d. *leva digitale*, oltre a completare la disciplina in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi in via telematica nel processo civile (art. 16, 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater*), si sono dettate (nel medesimo art. 16-*bis* e soprattutto nell'art. 17) una serie di misure specificamente riguardanti, appunto, le procedure concorsuali. Le linee di fondo e gli obiettivi sono sostanzialmente sempre gli stessi: la più ampia utilizzazione possibile della via telematica nei rapporti fra uffici giudiziari e “utenti”, in funzione della riduzione dei tempi dei procedimenti e del contenimento dei costi.

È il caso di segnalare subito che la portata delle modifiche o integrazioni, alla disciplina contenuta nella l. fall. e nel d.lgs. n. 270, disposte da questa nuova normativa è in genere circoscritta al solo profilo, diciamo tecnico, dello *strumento* da utilizzare (prioritariamente: la PEC – posta elettronica certificata) nel flusso delle comunicazioni fra i “protagonisti” delle procedure. In taluni casi, però, le modificazioni hanno inciso sulla stessa disciplina della fase procedimentale interessata: così, per esempio, con riguardo alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione del debitore (compito oggi attribuito alla cancelleria del tribunale: *infra*, § 3, *sub A*); o con riguardo all'accertamento del passivo (le domande di insinuazione non vanno più deposi-

tate presso la cancelleria del tribunale ma trasmesse per via telematica al curatore: *infra*, § 3, *sub D*); o con riguardo alla fase di liquidazione nel concordato preventivo (dove si è previsto che il liquidatore sia soggetto agli obblighi di cui all'art. 33, co. 5, l. fall.: *infra*, § 4, *sub a*).

2. Le regole generali.

Un ruolo centrale, nella nuova disciplina, hanno le disposizioni di carattere generale, riguardanti cioè *tutte* (nel senso prima precisato) le procedure concorsuali.

a) L'art. 17, co. 2-*bis* (aggiunto dall'art. 1, co. 19, n. 2, della l. 24 dicembre 2012, n. 228) stabilisce che «*Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata*».

Si tratta di un adempimento di importanza fondamentale nel nuovo assetto: perché consente che tutti gli atti, comunicazioni ecc. aventi quei destinatari possano essere inoltrate per via telematica all'indirizzo di PEC così reso pubblico.

Alcune osservazioni si impongono. La prima è che nella disposizione non si fa menzione del *commissario straordinario* nella procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270/1999, la cui nomina – così come quella del commissario liquidatore – deve essere iscritta nel registro delle imprese (la lacuna sembrerebbe però poter essere colmata in via di applicazione analogica).

La seconda osservazione è che, mentre il tenore della disposizione sembrerebbe deporre nel senso che curatore, commissario, ecc. debbano comunicare il proprio *personale* indirizzo di PEC, destinato allora a rimanere identico per tutte le attività anche diverse che il professionista si trovi a svolgere (in particolare, per tutte le procedure della cui gestione si trovi ad essere investito), l'esigenza di evitare il pericolo di confusione nella gestione dei dati e di assicurare una corretta archiviazione degli atti riferiti ad una specifica procedura (v. il nuovo art. 31-*bis* l. fall.) impone di ritenere che debba essere utilizzato, e quindi attivato dal professionista e comunicato al registro delle imprese, un *apposito* indirizzo di PEC per ogni singola procedura. Ed in tal senso sembra essere orientata la prassi.

La terza osservazione è che quest'obbligo non è presidiato da alcuna apposita *sanzione*. Data la già segnalata importanza dell'adempimento

sembra giustificata la tesi di chi ritiene che il mancato rispetto di quest'obbligo possa comportare la *revoca* del curatore, commissario, ecc.

b) Come si è già accennato, l'art. 16-*bis*, co. 1, ha disposto, in generale, che – a decorrere dal 30 giugno 2014 – nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, il *deposito* degli atti e dei documenti sia da parte dei difensori delle parti costituite sia da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria debba aver luogo *esclusivamente* con modalità telematiche.

Lo stesso art. 16-*bis* ha precisato, al co. 3, che «*nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al co. 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario*». Di questa regola generale possono considerarsi espressione molte delle nuove norme di cui si dirà appresso.

Anche qui, alcune notazioni. La prima è che questi depositi vanno effettuati nelle forme (telematiche) disponibili presso i singoli tribunali (sistema PCT o piattaforme telematiche). La seconda è che gli atti e documenti depositati dal curatore, commissario, ecc. – che entrano a far parte del fascicolo della procedura – devono essere resi *accessibili* con modalità telematiche agli *interessati* (debitore, creditori, terzi), ai sensi e nei limiti previsti dalla legge (v., in particolare, l'art. 90 l. fall.). La terza notazione riguarda i depositi in cancelleria effettuati come forma di comunicazione resa necessaria dalla indisponibilità di un indirizzo di PEC del destinatario o dalla mancata consegna del messaggio elettronico per responsabilità del destinatario: si tende a ritenere che essi vadano eseguiti necessariamente in forma *cartacea*.; ma non sembra opinione condivisibile stante la perentorietà della regola posta dall'art. 16-*bis*.

3. Le regole particolari: in materia di fallimento.

Venendo alle singole procedure, ad iniziare dal *fallimento*.

A) In materia di istruttoria prefallimentare, l'art. 15, co. 3, l. fall. prevedeva la *notifica* al debitore, *da parte del ricorrente*, del decreto di convocazione del medesimo debitore e del ricorso. La disposizione è stata modificata dall'art. 17, co. 1, lett. a, il quale ha stabilito:

- che il ricorso ed il decreto vengano notificati *a cura della cancelleria del tribunale e per via telematica*, all'indirizzo di PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dal (costituendo) Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;

- che l'esito della notifica è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di PEC del ricorrente;

- che quando la notifica non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto debba essere eseguita *dal ricorrente* di persona (quindi non a mezzo posta) presso la sede del debitore risultante dal registro delle imprese;

- che quando non possa essere compiuta con tale modalità, la notificazione debba eseguirsi – anziché, a seconda dei casi, ai sensi degli art. 140 o 143 o 145 c.p.c. – esclusivamente con il *deposito* degli atti nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese, perfezionandosi nel momento del deposito stesso.

Il nuovo co. 3 precisa anche che – fermo restando che tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni – l'udienza deve essere fissata non oltre quarantacinque giorni dal *deposito* del ricorso.

È il caso di ricordare che, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, il d.lgs. n. 270 del 1999 detta all'art. 7, in punto di dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, una disposizione analoga all'art. 15 l. fall. Il legislatore del 2012, però, l'ha completamente – quanto inspiegabilmente – *ignorata*.

B) Portata generale ha il nuovo art. 31-*bis* l. fall., introdotto dall'art. 17, co. 1, lett. b.

In esso si stabilisce, innanzi tutto, la regola secondo cui tutte le *comunicazioni ai creditori* ed ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate «*all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge*» (co. 1), precisandosi (co. 2) che, quando sia omessa quella indicazione o nei casi di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario, «*tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria*». Queste prescrizioni vanno lette in relazione a quanto previsto in materia di domanda di ammissione al passivo, che – come si vedrà appresso – *deve* contenere l'indicazione, appunto, dell'indirizzo di PEC del creditore o titolare di diritti sui beni e che, quindi, costituisce il primo e più importante dei «*casi previsti dalla legge*» di cui al co. 1 della disposizione in oggetto.

Si prevede poi (al co. 3) l'*obbligo* per il curatore di *conservare* i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti per tutta la durata della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa. La legge non specifica che cosa succeda nell'ipotesi di *sostituzione* del curatore durante la procedura: sembra ragionevole ritenere che il curatore uscente debba rimettere al subentrante *copia* dell'intero complesso di messaggi.

C) L'art. 33, co. 5, l. fall. stabilisce che il curatore debba redigere ogni sei mesi un *rapporto riepilogativo* delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione. Tale rapporto – oltre a dover essere depositato in cancelleria (la legge non lo specifica, ma sembra ovvio) – deve essere trasmesso, unitamente agli estratti conto dei depositi postali e bancari relativi al periodo, al comitato dei creditori; il comitato o singoli componenti del medesimo possono formulare osservazioni scritte, da depositare ugualmente in cancelleria. Copia del rapporto, insieme con le eventuali osservazioni, va trasmesso per via telematica all'ufficio del registro delle imprese entro quindici giorni dalla scadenza del termine (che la legge peraltro non indica) per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

L'art. 17, co. 1, lett. c, ha integrato questa disposizione, aggiungendo che, nello stesso termine di quindici giorni, altra copia del rapporto, sempre insieme con le eventuali osservazioni, debba essere trasmessa dal curatore a mezzo PEC ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

D) La disciplina della fase dell'*ammissione al passivo* risulta essere quella più ampiamente interessata da modifiche o integrazioni.

a) Innanzi tutto, è stato riformulato (dall'art. 17, co. 1, lett. d) il primo co. dell'art. 92 l. fall., riguardante l'*avviso ai creditori ed agli altri interessati*. In base alla nuova disposizione tale avviso, da un lato, deve essere inviato dal curatore ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni a mezzo di PEC se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax; e, dall'altro, deve, in particolare, contenere sia «*l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 31-bis, secondo comma, e della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 93, terzo comma, n. 5*» (vale a dire: dell'onere di indicare il proprio indirizzo di PEC e le eventuali successive variazioni e delle conseguenze derivanti dalla sua inosservanza) sia l'indicazione dell'indirizzo di PEC del medesimo curatore.

b) In secondo luogo, è stata modificata (dall'art. 17, co. 1, lett. e) la disciplina della *domanda di ammissione al passivo* di cui all'art. 93 l. fall.

Il ricorso contenente tale domanda e la documentazione allegata debbono essere formati ai sensi degli art. 21, co. 2 ovvero 22, co. 3 d.lgs. n. 82/2005, vale a dire come *documento informatico con firma digitale* o copia per immagine di documento analogico e, nel consueto termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica del passivo, deve essere - non più depositato nella cancelleria del tribunale, ma - *trasmesso* all'indirizzo di PEC del curatore indicato nell'avviso ex art. 92 (solo gli originali dei titoli di credito eventualmente allegati al ricorso continuano

a dover essere depositati presso la cancelleria). Nel ricorso deve essere indicato l'indirizzo di PEC del ricorrente «*al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura*»; la mancata indicazione di tale indirizzo produce – come espressamente, ma superfluamente, sancisce il nuovo co. 5 – le conseguenze previste dall'art. 31-bis, co. 2 (*retro, sub B*).

L'instaurazione di un rapporto *diretto*, in questa fase, fra curatore e creditori concreta una innovazione notevole (taluno la ha definita “rivoluzionaria”), che si tradurrà in un alleggerimento notevole dei compiti delle cancellerie dei tribunali fallimentari e che, soprattutto, accrescerà la centralità del ruolo del curatore, destinato ad assumere anche funzioni *certificative* (in ordine, per esempio, alla *data* dei ricorsi). Un'innovazione che potrebbe preludere anche ad una rimeditazione in ordine all'opportunità di continuare a mantenere la presenza del giudice nella fase necessaria dell'accertamento del passivo.

È il caso di sottolineare che non è stato modificato – come sarebbe stato necessario – il disposto dell'art. 16, co. 1, n. 5, in materia di contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento, che continua a parlare di «*presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione*» al passivo. L'omissione, ovviamente, è priva di qualsivoglia rilievo: ma è sintomatica dell'approssimazione (quanto meno) con cui si è proceduto.

c) Naturalmente, questa disciplina vale anche per le domande *tar-dive*, tali essendo oggi da qualificare – come risulta dopo la modifica dell'art. 101, co. 1 disposta dall'art. 17, co. 1, lett. h. – quelle *trasmesse al curatore* oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica del passivo.

d) È stato modificato (dall'art. 17, co. 1, lett. f) anche il secondo comma dell'art. 95, in materia di *progetto di stato passivo*. Il curatore deve depositare tale progetto e le relative domande (comprehensive – è da ritenere – della documentazione allegata) nella cancelleria del tribunale almeno *quindici* giorni prima dell'udienza: ovviamente con modalità telematiche. Nello stesso termine quel progetto (è dubbio, dato il silenzio della legge, se insieme alle domande e relativa documentazione, che comunque vanno rese accessibili dalla cancelleria) deve essere trasmesso ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo di PEC indicato nelle domande di ammissione al passivo (nonché – è da ritenere – al fallito, sempre per via telematica). I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono presentare al curatore, di nuovo con lo strumento della PEC, osservazioni scritte e documenti integrativi fino – non più all'udienza ma – a *cinque* giorni prima dell'udienza (osservazioni scritte e documenti integrativi che – pur se la legge nulla dice – dovranno a loro volta essere depositate dal curatore in cancelleria, al solito per via telematica).

e) È stata drasticamente semplificata (dall'art. 17, co. 1, lett. g) la disposizione dell'art. 97 l. fall., in materia di comunicazione dell'esito del processo di accertamento. Oggi si prevede che «*il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo* [ovviamente: per posta elettronica certificata] *una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda*».

E) Anche la disciplina del *rendiconto* del curatore è stata in parte riscritta dall'art. 17, co. 1, lett. m.

Si sono infatti sostituiti il co. 2 ed il co. 3 dell'art. 116 l. fall., i quali oggi prevedono:

- che il giudice ordina il deposito in cancelleria del conto del curatore e fissa l'udienza la quale non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori;

- che dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore deve dare immediata *comunicazione* ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti con posta elettronica certificata, inviando copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità di cui all'art. 93 (quindi tramite PEC);

- che al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante raccomandata A.R.

F) Ritocchi hanno interessato anche la disciplina della *proposta di concordato fallimentare*.

Il primo comma dell'art. 125 l. fall. è stato integrato con la previsione secondo cui il ricorso con la proposta presentato da un *terzo* deve contenere l'indirizzo di PEC al quale ricevere le comunicazioni e con il conseguente richiamo all'art. 31-*bis*. Nel secondo comma del medesimo art. 125 viene specificato che la proposta, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, deve essere comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo di PEC.

È stato, ancora, modificato il secondo comma dell'art. 129, precisando che, se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo PEC al proponente ed ai creditori dissenzienti e che al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione sia comunicata, al solito, con raccomandata A.R.

G) Infine.

Si è previsto, all'art. 102, co. 3, l. fall. che il curatore debba comu-

nicare ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, *trasmettendone copia* (ovviamente: tramite PEC).

Si è stabilito all'art. 110, co. 2, che il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che «*a tutti i creditori ... ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata*».

Si è precisato, all'art. 143, co. 1, in materia di esdebitazione, che «*Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata*».

4. Segue: in materia di concordato preventivo.

Più limitate e di minore portata sono le modifiche apportate alla disciplina del *concordato preventivo*.

a) La modifica più rilevante è quella apportata (dall'art. 17, co. 1, lett. q) all'art. 171, co. 2, l. fall., che è stato riformulato sulla linea del nuovo art. 92 stessa legge.

Anche l'*avviso* che il commissario giudiziale deve inviare ai creditori per informarli della data di convocazione dei medesimi, della proposta del debitore e del decreto di ammissione deve infatti contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del medesimo commissario, l'invito ad indicare il proprio indirizzo di PEC e l'avvertimento di cui, appunto, all'art. 92, co. 1, n. 3. Anche questo avviso deve essere comunicato per mezzo di PEC, ove il relativo indirizzo del destinatario risulti dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Anche nel concordato preventivo tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Anche in questa procedura, in mancanza di comunicazione del proprio indirizzo di PEC (comunicazione che si prevede debba avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso del commissario) o nel caso di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In virtù dell'espresso richiamo all'art. 31-*bis*, co. 3, l. fall., anche il commissario giudiziale è tenuto a conservare per tutta la procedura e per i due anni successivi alla chiusura i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

b) Il primo comma dell'art. 172 l. fall. è stato riformulato (dall'art. 17, co. 1, lett. r), da un lato ampliando a *dieci* giorni prima dell'adunanza dei creditori il termine entro il quale la *relazione particolareggiata* del commissario giudiziale deve essere depositata in cancelleria e, dall'altro, prevedendo che entro lo stesso termine la relazione debba essere *comunicata* ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. Singolarmente non è stata prevista analoga comunicazione, con lo stesso mezzo, al *debitore*: la relazione è funzionale alle determinazioni da assumere nell'adunanza, alla quale il debitore, come è noto, è obbligato a partecipare.

c) All'art. 173, co. 1, l. fall. è stata inserita (dall'art. 17, co. 1, lett. s) la precisazione che la comunicazione ai creditori dell'apertura d'ufficio del procedimento per la *revoca* dell'ammissione del debitore al concordato deve essere eseguita dal commissario giudiziale (e non dalla cancelleria) a mezzo posta elettronica certificata.

d) L'art. 182 l. fall., in materia di concordato con cessione dei beni, è stato integrato (dall'art. 17, co. 1, lett. t) con un sesto comma che arricchisce la disciplina della *liquidazione* nel concordato preventivo, estendendo al liquidatore l'obbligo, previsto dall'art. 33 l. fall, a carico del curatore, di redigere, con periodicità semestrale, rapporti riepilogativi delle attività svolte (v. anche *retro*, § 3, *sub C*): rapporti i quali, oltre che al comitato dei creditori, vanno trasmessi a mezzo PEC al commissario giudiziale, che a sua volta, con lo stesso mezzo, li deve trasmettere ai creditori.

5. Segue: in materia di liquidazione coatta.

In materia di *liquidazione coatta amministrativa* le modifiche o integrazioni corrispondono sostanzialmente a quelle disposte con riguardo alla disciplina del fallimento.

a) Anche in questa procedura, le modifiche di maggior rilievo concernono la fase di *accertamento del passivo*.

Centrale nel sistema è, anche qui, la prima *comunicazione* da parte dell'organo gestorio della procedura, il commissario liquidatore, ai creditori. L'art. 207 l. fall. è stato pressoché interamente riformulato (dall'art. 17, co. 1, lett. v): sono stati sostituiti il primo ed il terzo comma ed è stato aggiunto un quarto comma.

In linea, ancora una volta, con l'art. 92 l. fall., si prevede:

- che, entro un mese dalla nomina, il commissario liquidatore deve comunicare a ciascun creditore (o titolare di diritti sui beni), a mezzo posta elettronica certificata ove il relativo indirizzo del destinatario risulti

dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di PEC e le somme risultanti a credito di ciascuno (o i beni oggetto di diritti) secondo le scritture contabili dell'impresa;

- che contestualmente il commissario deve invitare i creditori ad indicare il loro indirizzo di PEC entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertimento sulle conseguenze della mancata indicazione;

- che entro gli stessi quindici giorni i creditori e i titolari di diritti sui beni possono far pervenire al commissario liquidatore le loro osservazioni o istanze;

- che tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati;

- che, nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC ovvero nel caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si effettuano mediante deposito in cancelleria.

Nello stesso nuovo quarto comma dell'art. 207 si richiama l'art. 31-*bis*, co. 3, l. fall.: anche il commissario liquidatore deve conservare per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura i messaggi di PEC inviati e ricevuti.

Coerentemente, sono stati modificati sia l'art. 208 l. fall., prevedendo che i creditori e i titolari di diritti sui beni che non abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 207 e che chiedano il riconoscimento dei loro crediti o la restituzione dei beni debbano indicare, nella raccomandata, il loro indirizzo di PEC; sia l'art. 209, stabilendo che l'elenco dei crediti ammessi o respinti vada trasmesso dal commissario liquidatore a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 207, co. 4.

b) L'art. 205, co. 2, l. fall. è stato rimodellato – dall'art. 17, co. 1, lett. u - sulla falsariga dell'art. 33, co. 5 stessa l. (sul quale v. *retro*, § 3, *sub C*), stabilendosi che la relazione semestrale sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione che il commissario liquidatore è tenuto a presentare, insieme con un rapporto del comitato di sorveglianza, all'autorità che vigila sulla liquidazione debba essere contemporaneamente trasmessa in copia al comitato di sorveglianza, insieme agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo; che il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte; che altra copia della relazione è trasmessa, insieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'uffi-

cio del registro delle imprese ed è altresì trasmessa per posta elettronica certificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni.

È il caso di osservare che la nuova disposizione non stabilisce alcun termine né quanto alle osservazioni del comitato di sorveglianza (in ciò allineandosi al prima ricordato art. 33) né quanto alla (successiva) comunicazione della relazione al registro delle imprese ed ai creditori (in ciò invece discostandosi dall'art. 33).

c) Gli art. 213, co. 2 e 214, co. 2, l. fall. sono stati modificati (dall'art. 17, co. 1, lett. bb e cc), prevedendosi che la comunicazione da parte del commissario liquidatore ai creditori ammessi al passivo dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione e rispettivamente della proposta di concordato debba avvenire, non più *«nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma»*, ma con le modalità di cui all'art. 207, co. 4, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

6. Segue: in materia di amministrazione straordinaria.

Anche le modifiche alla disciplina dell'*amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi*, contenuta nel d. lgs. n. 270/1999, seguono essenzialmente le stesse linee già viste con riferimento alle altre procedure.

a) L'art. 22 d.lgs. n. 270, in materia di *avviso ai creditori per l'accertamento del passivo*, è stato integralmente riscritto (dall'art. 17, co. 2, lett. a e b) sulla falsariga, ancora una volta, del nuovo art. 92 l. fall.

Ora esso stabilisce:

- che il commissario giudiziale comunica ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni, a mezzo posta elettronica certificata ove il relativo indirizzo del destinatario risulti dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di PEC e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo;
- che i creditori e i titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda il loro indirizzo di PEC ed avvertiti delle conseguenze della mancata indicazione e dell'onere di comunicare al commissario ogni variazione del medesimo;
- che tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di PEC indicato dall'interessato;

- che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC o della sua variazione ovvero nei casi di mancata consegna (del messaggio di PEC) per cause imputabili al destinatario le comunicazioni si eseguono mediante deposito in cancelleria.

Lo stesso art. 22, co. 2, estende al commissario giudiziale la previsione dell'art. 31-*bis*, co. 3, l. fall.: anche il commissario giudiziale è tenuto a *conservare* i messaggi di PEC inviati e ricevuti (ovviamente non per la durata della procedura ma per il periodo in cui è rimasto in carica, cioè fino al decreto del tribunale che chiude la c.d. fase intermedia e per i due anni successivi).

b) L'art. 28, co. 5, d.lgs. n. 270 prevedeva, nella sua formulazione originaria, che della relazione del commissario giudiziale, contenente sia la descrizione delle cause dell'insolvenza sia una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, si potesse, una volta depositata in cancelleria, prendere visione ed estrarre copia da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e di ogni altro interessato.

Oggi, dopo la modifica apportata dall'art. 17, co. 2, lett. c, è rimasta la facoltà dell'imprenditore e di eventuali interessati di prendere visione della relazione ed estrarne copia, mentre ai creditori la medesima relazione deve essere *inviata* dal commissario, per posta elettronica certificata, entro *dieci giorni* dal deposito in cancelleria.

Due osservazioni si impongono. La prima è che non si comprende perché non si sia prevista la trasmissione della relazione, da parte del commissario, anche all'imprenditore. La seconda è che non si comprende perché non si sia previsto un invio ai creditori *contestuale* al deposito (analogamente a quanto stabilito, ad esempio, dall'art. 95, co. 2, l. fall. o dall'art. 116, co. 3, della stessa legge, ecc.). Oltretutto, si sarebbe evitato l'"inconveniente" dato da ciò che il termine di dieci giorni dal deposito previsto per la trasmissione ai creditori sostanzialmente viene a coincidere con il termine sempre di dieci giorni concesso dal successivo art. 29, co. 2, ai medesimi creditori per depositare osservazioni scritte sulla relazione (termine che decorre dall'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito della relazione, la quale affissione deve aver luogo entro ventiquattro ore dal deposito).

c) Una modificazione analoga a quella appena vista è stata apportata all'art. 59, co. 2, seconda parte.

Questa disposizione prevedeva, nella sua formulazione originaria, che del *programma* del commissario straordinario, autorizzato dal Ministero, si potesse, una volta depositato in cancelleria, prendere visione ed estrarre copia da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e di

ogni altro interessato. Oggi, dopo la modifica apportata dall'art. 17, co. 2, lett. d, è rimasta la facoltà dell'imprenditore e di eventuali interessati di prendere visione del programma ed estrarne copia, mentre ai creditori il medesimo programma deve essere *inviato* dal commissario, per posta elettronica certificata, entro *dieci giorni* dal deposito in cancelleria. In ordine a questa nuova formulazione valgono ovviamente le stesse osservazioni svolte nel punto precedente.

Sempre l'art. 59, co. 2 estende al commissario straordinario la previsione dell'art. 31-*bis*, co. 3, l. fall.: anche il commissario straordinario è tenuto a *conservare* i messaggi di PEC inviati e ricevuti per la durata della procedura e per i due anni successivi.

d) L'art. 61, co. 4, d.lgs. n. 270 prevede che le *relazioni periodiche* e la *relazione finale* del commissario straordinario, corredate dei relativi pareri del comitato di sorveglianza, siano depositate presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Questa disposizione è stata integrata dall'art. 17, co. 2, lett. e, stabilendosi che copia di ciascuna di tali relazioni debba essere trasmessa dal commissario a tutti i creditori a mezzo PEC, entro i soliti dieci giorni dal deposito in cancelleria.

e) Infine, anche l'art. 75 d.lgs. n. 270, in materia di *bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario* è stato modificato (dall'art. 17, co. 2, lett. f), stabilendo, al co. 2, che copia del bilancio e del conto di gestione va trasmesso dal commissario straordinario a tutti i creditori (nonché, anche se la disposizione non lo dice, a tutti i titolari di diritti sui beni) per mezzo di PEC, sempre entro dieci giorni dal deposito dei medesimi in cancelleria; e precisando, al co. 3, che il termine per proporre contestazioni avverso il bilancio ed il conto di gestione decorre, per i creditori e per i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione, appunto, a mezzo PEC.

7. La disciplina transitoria.

Articolato è il quadro delle disposizioni *transitorie* relative alla data a partire dalla quale le nuove disposizioni potranno trovare applicazione alle procedure pendenti.

a) Innanzi tutto, ed in generale, viene posta – dall'art. 17, co. 4 – una *summa divisio* tra:

- procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ed amministrazione straordinaria pendenti per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè il *19 dicembre 2012*,

non sia ancora stata effettuata la comunicazione prevista rispettivamente dagli art. 92, 171, 207 l. fall. e dall'art. 22 d.lgs. n. 270;

- e procedure pendenti per le quali, alla stessa data, quella comunicazione *già* è stata effettuata.

Per le prime, le nuove disposizioni del co. 1 e del co. 2 dell'art. 17 si applicano a partire appunto dal *19 dicembre 2012*. Per le seconde, le nuove disposizioni si applicano a partire dal *31 ottobre 2013*, con la precisazione che entro il *30 giugno 2013* il curatore, il commissario giudiziale, ecc. devono comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di PEC, invitandoli a comunicare entro tre mesi l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura ed avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Nonostante questa disciplina sia riferita espressamente solo alle disposizioni di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 17, è da ritenere che essa valga anche per la disposizione (introdotta successivamente) di cui al co. *2-bis* del medesimo art. 17. Quindi l'obbligo per il curatore, il commissario giudiziale, ecc. di procedure pendenti di comunicare all'ufficio del registro delle imprese il proprio indirizzo di PEC è destinato a scattare – prescindendo dal termine di dieci giorni, inutilizzabile perché riferito alla data della nomina – in epoca diversa a seconda che non si sia ancora avuta o si sia già avuta la comunicazione *ex art. 92*, ecc.

b) In secondo luogo, ed in particolare, l'art. 17, co. 3 stabilisce che la disposizione di cui al co. 1, lett. a (concernente la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione del debitore: *retro*, § 3 *sub A*) si applica ai procedimenti introdotti *dopo* il *31 dicembre 2013*.

c) Infine, e sempre in particolare, la disposizione di cui all'art. *16-bis* concernente il deposito in cancelleria, per via telematica, degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario si applica – come già visto (*retro*, § 2, *sub b*) – a decorrere dal *30 giugno 2014*.

8. Considerazioni conclusive.

Il legislatore sta producendo un notevole sforzo per modernizzare e, soprattutto, rendere più veloci i procedimenti giudiziari, anche nel campo – delicatissimo – degli strumenti di soluzione delle crisi delle imprese. È uno sforzo lodevole, nel compiere il quale però, almeno per

quanto concerne le procedure concorsuali, non si è riusciti ad evitare di incorrere in sviste, contraddizioni, omissioni, come si è già avuto modo di constatare nelle pagine che precedono.

Qui preme segnalare due (ulteriori) omissioni, macroscopiche quanto inspiegabili.

La prima riguarda la procedura dell'amministrazione straordinaria *speciale*, governata dal d.l. n. 347 del 2003 e successive modificazioni, che il d.l. del 2012 ha puramente e semplicemente ignorato. È vero che questa "versione" dell'amministrazione straordinaria è retta da molte delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 270 del 1999 in materia di amministrazione straordinaria *comune*. È anche vero, però, che certe fasi sono oggetto di disciplina specifica. Ci si riferisce, in particolare, alla fase dell'ammissione al voto sulla proposta di concordato, di cui ai co. 5 ss. dell'art. 4-*bis* del citato d.l. del 2003, che ha scadenze simili alla fase di accertamento del passivo e che quindi ben avrebbe potuto (e dovuto) essere rimodellata in linea con quanto disposto per la fase di accertamento del passivo nelle altre procedure (e operante nella stessa procedura in questione, in virtù della "catena" di rinvii, costituita dall'art. 8 d.l. n. 347 del 2003 e dall'art. 53 d.lgs. n. 270 del 1999).

La seconda omissione è, se possibile, ancora più inspiegabile. Lo stesso d.l. n. 179 del 2013, nell'art. 18 – quindi immediatamente successivo a quello qui analizzato e pur esso ugualmente collocato nella sezione "Giustizia digitale" – ha disciplinato i *procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, qualificabili anch'essi come procedure concorsuali di natura giudiziaria. Orbene: da un lato, tali procedimenti sono totalmente ignorati dalle disposizioni che abbiamo fin qui analizzato e, dall'altro, la loro disciplina, in materia di flusso delle comunicazioni fra debitore, creditori e organi della procedura, ricalca le linee tradizionali, ignorando completamente le innovazioni introdotte appunto dal precedente art. 17.

Un esempio lampante – ci sembra – di autentica *schizofrenia* del nostro legislatore!